



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1031

Data 22.09.2022

P.O. 3 AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero Settoriale: 329

Data 22.09.2022

OGGETTO	APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022, PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO PER L'ACCOGLIENZA DI DONNE SOLE CON FIGLI MINORI VITTIME DI VIOLENZA, OSPITI DELLA SOC. COOP. SOC. A.R.L. QUADRIFOGLIO (AG).
----------------	--

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visti:

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ il regolamento comunale di contabilità;
- ✓ il regolamento comunale dei contratti;
- ✓ il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 del TUEL;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.2019 è stata approvata la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "Art. 259 del D. L. 267 del 18.08.2000. Approvazione ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, Documento Unico di programmazione, nota integrativa al bilancio, Modello F.";
- ✓ in data 16.04.2019 con nota prot. 18414 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 è stata trasmessa, con tutti gli allegati di legge, al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, per l'istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 261 del D.Lgs n. 267/2000;
- ✓ la predetta Commissione ha espresso parere favorevole sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo, dopo aver formulato le richieste istruttorie previste dal comma 1 del sopra richiamato articolo 261;
- ✓ la stessa Commissione ha sottoposto l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'Interno che vi ha provveduto con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;

- Visto** il Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018, n. 0163626 del 3 dicembre 2019, notificato dalla Prefettura Agrigento, con nota Prot. Uscita n. 0006676 del 12.02.2020;
- Dato** atto che è fatto obbligo, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio, di provvedere entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso decreto alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, in data 11.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61, in data 11.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85, in data 22.12.2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. 267/2000;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87, in data 22.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, in data 27.01.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 13.05.2021 con la quale è stata approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17, in data 14.06.2021 con la quale è stata approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48, in data 29.06.2022, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57, in data 28.07.2022, con la quale è stato approvato il Provvedimento di Ripiano del Disavanzo di Amministrazione – derivante dal rendiconto 2019 – ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n.267/2000 ed ai sensi dell'art. 39 quater del D.L. n.162/2019;
- Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 con la quale in data 30.08.2022 è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2020/2022, così come successivamente modificata e integrata da ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 12.09.2022;
- Vista** la determina del Sindaco n.24 del 11/05/2021, con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile della P.O.n.3 “Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione ” alla dipendente dott.ssa Antonina Crapanzano, con la quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;
- Attestata** l'insussistenza a proprio carico e a quello del responsabile di P.O. di situazioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 7 del DPR 62/2013;
- Vista** la L.R. n.22/86 , in attuazione delle norme e dei principi sanciti dalla Costituzione, a garanzia delle fasce più deboli promuove un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati volti ad assicurare confacenti ed appropriati condizioni materiali e sociali che assicurano rispetto e stima della dignità umana;
- Vista** la L.328/2000 art.6 comma 4 fissa per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali, l'obbligo per i Comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell'utente;
- Vista** la L.R. n.3 del 3.12.2012 e “*Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere*”;
- Visto** il D.A. n. 124/GAB del 07.11.2018 del Servizio 3 “Terzo Settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere”
- Dato** atto che ai sensi della determinazione ANAC n°4 /2011 (vedasi paragrafo 3.5) , aggiornata con delibera n.556/2017, per i servizi in oggetto del presente provvedimento non sussiste l'obbligo di richiedere il cod. CIG ai fini della tracciabilità ,trattandosi di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento.

Visto il decreto emesso dal Tribunale V.G. N.239/22 – CRON 2488/22 di collocamento di un nucleo familiare (n.3 minori unitamente alla madre) presso una casa di accoglienza gestita dalla soc. coop. soc. “Quadrifoglio avente sede legale in via Giusti n.84, P.I. 01694340843 Santa Margherita Belice (AG);

Vista la relazione di inserimento presso la suddetta struttura del S.S.P di questo Comune;

Considerato che risultano inseriti presso la casa di accoglienza gestita soc. coop. soc. “Quadrifoglio” avente sede legale in via Giusti n.84, P.I. 01694340843 Santa Margherita Belice (AG) n.4 utenti , di cui n.1 adulta e n.3 minori, le cui generalità sono qui omesse per riservatezza ai sensi del DGPR 679/2016;

Ritenuto di provvedere alla stipula della convenzione ai sensi della L.R. n.3 del 3.12.2012 e “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere” e del D.A. n. 124/GAB del 07.11.2018 del Servizio 3 “Terzo Settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere”;

Ritenuto altresì, di provvedere ad assumere l’impegno di spesa a carico del bilancio per l’anno 2022 per un importo pari a € 84.900,00 con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 196600/1 del bilancio di previsione esercizio 2022;

DETERMINA

1) **Di approvare** lo schema di convenzione da sottoscrivere con la soc. coop. soc. “Quadrifoglio” avente sede legale in via Giusti n.84, P.I. 01694340843 Santa Margherita Belice (AG), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **Di impegnare**, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 84.990,00 per l’anno 2022, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022			
Cap./Art.	196600/1	Descrizione	RICOVERO PER DONNE SOLE CON FIGLI MINORI VITTIME DI VIOLENZA	
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG		CUP
Creditore	Soc. Coop. Soc. “Quadrifoglio” avente sede legale in via Giusti n.84, P.I. 01694340843 Santa Margherita Belice (AG)			
Causale	Spese per il pagamento delle rette di ricovero			
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 84.990,00	Frazionabile in 12

2) **Di riservarsi** di adottare successivo provvedimento per la copertura finanziaria necessaria o per variazioni dell’impegno di spesa conseguente alle dimissioni degli attuali ospiti e/o all’autorizzazione al ricovero di nuovi utenti;

3) **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

4) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) **Di dare** atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e

dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) **Di dare** atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) **Di dare** atto altresì che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Evelyn Corallo;

8) **Di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;


- all'Ufficio di Segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n.22, sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, pena la nullità dell'atto;

Favara, li 13.09.2022

Il Responsabile del servizio n.1
Dott.ssa Evelyn Corallo

Il Responsabile P.O. 3
Dott.ssa Antonina Crapanzano

Firmato da:
CRAPANZANO ANTONINA
Codice fiscale: CRPNNN63M58H269O
Valido da: 19-05-2022 02:00:00 a: 19-05-2025 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 22-09-2022 13:55:27
Motivo: Approvo il documento



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1031

data 22.09.2022

P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

n. 329

data 22.09.2022

OGGETTO	APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022, PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO PER L'ACCOGLIENZA DI DONNE SOLE CON FIGLI MINORI VITTIME DI VIOLENZA, OSPITI DELLA SOC. COOP. SOC. A.R.L. QUADRIFOGLIO (AG). – CIG: .
----------------	---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

.....

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Responsabile del servizio finanziario
 Dott. Alba Gerlando

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Cap./Art.	Esercizio
8835	84.990,00	196600 - 1	2022
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Alba Gerlando

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Informativa ai sensi degli art 13-14 del (UE) 679/2016 G.D.P.R. e della normativa nazionale sul servizio di **CONVENZIONI SETTORE SOCIALE**

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:

- dati identificativi: cognome e nome, codice fiscale
- luogo dello svolgimento della convenzione

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico svolto dal titolare del trattamento - Riferimento Regolamento Europeo 679/2016 di cui all'art.6 Comma 1, E)

I dati personali forniti saranno **oggetto** di:

raccolta, registrazione, strutturazione, organizzazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, limitazione

Il trattamento oggetto della presente informativa non prevede l'attivazione di un processo decisionale automatizzato

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è **obbligatorio** ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia **con strumenti manuali e/o informatici e telematici** con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti **misure di sicurezza**:

Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata., misure specifiche contro rischi di distruzione, perdita, modifica e accesso, sistemi di autenticazione, autorizzazione, sistemi di protezione, sicurezza logistica

Ti informiamo che i tuoi dati vengono trattati nel tempo nelle seguenti modalità: la durata del trattamento è strettamente correlato alla finalità e comunque non sarà superiore a dieci anni.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i **diritti**:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una **richiesta** anche mediante email a:

sindaco@pec.comune.favara.ag.it

Soggetto	Dati anagrafici	Contatto tel.	email
Titolare	Comune di Favara	0922448111	sindaco@pec.comune.favara.ag.it
Responsabile Protezione Dati (DPO)	Dottor Ivano Pecis - I&P Partners Srl con sede in Falerna (CZ) Via Vittoria 8		amministrazione@ip-privacy.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione	Link
Pagine web del Titolare	www.comune.favara.ag.it
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati	http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

IL TITOLARE

Comune di Favara sede: Piazza Cavour 92026 Favara (AG) - CF: 80004120848 sito: www.comune.favara.ag.it



Rep. n. _____ del _____



Comune di Favara

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE SOLE CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemilaventidue, nei locali del Dipartimento Politiche Sociali sito in Favara, Via Ignazio Silone n.1 tra l'Amministrazione comunale di Favara, legalmente rappresentata Dott.ssa Antonina Crapanzano Dirigente pro-tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Favara e la Sig.ra Armato Barone Leonarda nata a Santa Margherita di Belice il 28/01/1957 nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, con sede in Santa Margherita di Belice, p.zza Cannitello n°10, iscritta all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro decreto n.738 del 30/06/2020 per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e straniere vittime di violenza nella tipologia "Casa di accoglienza di secondo livello ad indirizzo segreto", per donne vittime di violenza, e loro figli minori e disabili a carico, con una capacità ricettiva di n.10 posti.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Favara in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che la predetta Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, con sede in Santa Margherita di Belice, p.zza Cannitello n.10, si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, con sede in Santa Margherita di Belice, p.zza Cannitello n.10, per la gestione della Casa di accoglienza di secondo livello ad indirizzo segreto sita nel Comune di Santa Margherita di Belice, per donne sole con figli minori e/o disabili, inviate dall'Ufficio di servizio sociale comunale, dai Centri antiviolenza iscritti all'albo, dalle forze dell'ordine, dalla Procura della Repubblica o del Tribunale, dagli enti ospedalieri e da ogni altro ente pubblico.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 4 unità, fermo restando la disponibilità del posto (entro il limite massimo di 4 unità comprensivo dei figli ospiti).

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

Art. 2

Modalità di ammissione

In caso di invio da parte dei Centri antiviolenza o su iniziativa dell'ente gestore della struttura di accoglienza l'Ente ospitante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione, in questi casi l'autorizzazione all'ospitalità è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale, o se delegato direttamente dal Servizio Sociale Professionale.

E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà del'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di Servizio sociale Comunale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato della donna vittima di violenza e dei suoi figli e/o disabili, su relazione del servizio sociale professionale.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dalla responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima e, se inviate da un CAV, anche sulle segnalazioni e prime valutazioni dello stesso.

La mancata autorizzazione al ricovero o il mancato impegno delle somme non esonera l' A.C. a riconoscere le rette dovute alla struttura per l'ospitalità già prestata.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione del servizio sociale professionale, per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, la scadenza del termine

senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire al servizio sociale professionale, la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

L'Ente ha l'obbligo di possedere e mantenere i requisiti previsti per le "Case di accoglienza ad indirizzo segreto" di cui al DP 96 del 31/03/2015 e assicurare e garantire quanto previsto dai requisiti organizzativi e di funzionamento dallo stesso DP 96/2015.

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato ed il menù differenziati per fasce di età e giorni settimanali;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna, con figli minori e disabili, di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dalla responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
 - a) documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
 - b) schede di anamnesi psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;
- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- relazionare annualmente al servizio sociale professionale. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni l'ente si impegna ad utilizzare il personale previsto dal DP 96/2015.

L'Ente si impegna altresì a rispettare, per il personale utilizzato, i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 17; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto, in caso di assenza dovuta ad altra giusta causa, per un periodo non superiore a 15 giorni, se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, la responsabile della stessa ne darà comunicazione, trascorsi 3 giorni, al servizio sociale professionale ed al Responsabile Amministrativo del Comune. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

Mantenendo il rispetto delle normative di garanzia e privacy, l'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la

corresponsione di alcun compenso. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono in nessun caso alla determinazione del costo del servizio.

Art. 11

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

a) una retta di mantenimento non inferiore ad € 62,00 oltre Iva, se dovuta, per ogni giorno di effettiva presenza della donna, dei figli minori e/o disabili, da liquidare posticipatamente con cadenza mensile e sulla base di prospetti contabili, come determinato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Art. 12

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura, ove l'Ente sia fiscalmente tenuto all'emissione, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Art. 13

Obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 8), D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Ente comunica le seguenti coordinate bancarie inerente il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, in via non esclusiva, nei quali transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente scrittura privata conto corrente avente codice IBAN IT xxxxxxxxxxxx ;

La persona delegata ad operare sul predetto conto è la sig.ra Armato Barone Leonarda, come sopra meglio generalizzata;

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente s'impegna, pena risoluzione contrattuale:

- ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti e fornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

- a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con il subappaltatore o il subcontraente e fino ai fornitori, qualora venuto a conoscenza che gli stessi sono inadempienti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, informando la stazione appaltante del Comune di Favara e la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Agrigento;
- a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art.14

Clausole di autotutela – ai sensi del Potocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, il Comune di Favara recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

- La sig.ra Armato Barone Leonarda - nella sua qualità di Legale Rappresentante si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- Il Comune di Favara prescrive il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte dell'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto (art. 10, comma 1, del Protocollo di Legalità).
- L'Ente si obbliga:
 - a) a segnalare espressamente alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto (punto 5 della Circolare dell'Ass. Reg. LL.PP. n. 593/2006);
 - b) a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.) – art. 8 del Protocollo di Legalità;
 - c) a fare rispettare, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione comunale di Favara – approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 129 del 14 ottobre 2013 – e dichiara di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorrerà nella risoluzione del presente contratto.
- Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Favara che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'Ente – sottoscrivendo il presente contratto – attesta che non sono intercorsi, con il Responsabile della P.O. n.3, Dott.ssa Antonina Crapanzano, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile; il predetto Responsabile attesta di non avere ricevuto, nel predetto periodo, altre utilità dall'Ente.

Art. 15

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è subordinata al raggiungimento degli obiettivi prefissati e comunque non oltre i tre anni dalla data dell'effettivo ricovero dei soggetti, avvenuto il 20.02.2022.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 16

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 17

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente designato dall'Assessorato regionale alla Famiglia Politiche Sociali e Lavoro tra i dipendenti del Dipartimento Famiglia Politiche Sociali.

Art. 18

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione gestanti e ragazze madri
Tipologia: casa d'accoglienza ad indirizzo segreto o struttura di ospitalità in emergenza, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86 e del DP 96/2015;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 19

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C..

Art. 21

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Agrigento

Art. 22

*GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)
art. 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali.*

I dati contenuti in questo contratto sono protetti nel rispetto del “GDPR (U.E.) 679/2016 art.5 in merito alla liceità, correttezza e trasparenza. Maggiori informazioni relative al trattamento dei dati personali si trova nell’allegato alla presente convenzione.

FAVARA, li _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL’ ENTE
(Sig.ra Armato Barone Leonarda)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DEL COMUNE
(Dott.ssa Antonina Crapanzano)



Informativa ai sensi degli art 13-14 del (UE) 679/2016 G.D.P.R. e della normativa nazionale sul servizio di **CONVENZIONI SETTORE SOCIALE**

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:

- dati identificativi: cognome e nome, codice fiscale
- luogo dello svolgimento della convenzione

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico svolto dal titolare del trattamento - Riferimento Regolamento Europeo 679/2016 di cui all'art.6 Comma 1, E)

I dati personali forniti saranno **oggetto** di:

raccolta, registrazione, strutturazione, organizzazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, limitazione

Il trattamento oggetto della presente informativa non prevede l'attivazione di un processo decisionale automatizzato

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è **obbligatorio** ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia **con strumenti manuali e/o informatici e telematici** con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti **misure di sicurezza**:

Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata., misure specifiche contro rischi di distruzione, perdita, modifica e accesso, sistemi di autenticazione, autorizzazione, sistemi di protezione, sicurezza logistica

Ti informiamo che i tuoi dati vengono trattati nel tempo nelle seguenti modalità: la durata del trattamento è strettamente correlato alla finalità e comunque non sarà superiore a dieci anni.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i **diritti**:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una **richiesta** anche mediante email a:

sindaco@pec.comune.favara.ag.it

Soggetto	Dati anagrafici	Contatto tel.	email
Titolare	Comune di Favara	0922448111	sindaco@pec.comune.favara.ag.it
Responsabile Protezione Dati (DPO)	Dottor Ivano Pecis - I&P Partners Srl con sede in Falerna (CZ) Via Vittoria 8		amministrazione@ip-privacy.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione	Link
Pagine web del Titolare	www.comune.favara.ag.it
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati	http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

IL TITOLARE

Comune di Favara sede: Piazza Cavour 92026 Favara (AG) - CF: 80004120848 sito: www.comune.favara.ag.it